



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/23 DEL 20.12.2017

Oggetto: Procedura di Verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto “programmazione di una campagna di prospezione mineraria nel permesso di ricerca di minerali di prima categoria: bentoniti e terre da sbianca, denominato Santa Lucia”, nei comuni di Giba e S. Giovanni Suergiu. Proponente: Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.a. ha presentato, a luglio 2017, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento “programmazione di una campagna di prospezione mineraria nel permesso di ricerca di minerali di prima categoria: bentoniti e terre da sbianca, denominato Santa Lucia”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2, lettera a) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017: Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'art.1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a € 61.500, consiste nell'esecuzione di una campagna di ricerca mineraria per bentonite e terre da sbianca nell'area denominata “S. Lucia” in agro dei comuni di Giba e S. Giovanni Suergiu. L'area del permesso di ricerca, situata a sud ovest del Lago Monte Pranu, ha un'estensione pari a 690 ha. ed è compresa all'interno dell'ambito costiero n. 5 “Anfiteatro del Sulcis” del vigente Piano Paesaggistico Regionale. All'interno del perimetro il proponente ha poi ulteriormente individuato, su base geologica, tre sub-aree (A1, A2, e A3) su cui concentrare la ricerca mineraria. Questa consisterà in una campagna di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, da effettuarsi con una sonda cingolata (diametro del foro 90-110 mm. ca.). La profondità media, sulla base delle attuali conoscenze geologiche, è stimata intorno ai 20-25 m. Per i sondaggi sarà utilizzata dell'acqua il cui approvvigionamento avverrà tramite autobotte. La campagna di prospezione mineraria prevede, inoltre, la realizzazione di rilievi topografici di dettaglio con GPS.

All'interno del perimetro del permesso di ricerca, fra le sub-zone A3 e A2, scorre, con andamento est-ovest, il Riu Mitza (S'Arraxiu) soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art 142, la cui fascia di rispetto è limitrofa alla sub-zona A3 e parzialmente inclusa all'interno della sub-zona A2.



Il progetto non prevede la modificazione del reticolo idrografico principale né la realizzazione di invasi o sbarramenti di alcun genere, non andando ad alterare il deflusso naturale delle acque di scorrimento superficiale, né interferendo con quelle di subinfiltrazione.

L'esecuzione del progetto non richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse, né comporta brillamento di mine o uso di esplosivi in genere, né la realizzazione di opere di sostegno o palificate. Non è previsto lo smaltimento di alcun rifiuto industriale mentre quelli urbani verranno recapitati direttamente nel ciclo di raccolta RSU.

Il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota n. 36943/TP/CA-CI del 28.9.2017 (acquisita al prot. A.D.A. n. 20315 del 29.9.2017), rileva che l'area del permesso di ricerca ricade all'interno di aree in parte vincolate dalla parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi dell'art. 142 (lettera b, c e g) e dell'art. 143 (per effetto degli art. 17 e 47 delle norme tecniche di attuazione del PPR) e conclude comunicando che «...rilevata in generale l'assenza di particolari criticità paesaggistiche per l'intervento richiesto si ritiene comunque necessario modulare la ricerca all'esterno delle aree tutelate, con particolare riferimento ai beni di interesse storico culturale, alle aree seminaturali boscate e alle sponde dei corsi d'acqua.»

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. con riferimento alla localizzazione dei sondaggi geognostici, in assenza di diversa autorizzazione da parte degli enti preposti, e in coerenza con quanto riportato nella nota n. 36943/TP/CA-CI del 28.9.2017 del Servizio tutela paesaggistica competente per territorio, la ricerca dovrà essere modulata all'esterno di aree tutelate, con particolare riferimento ai beni di interesse storico culturale, alle aree seminaturali boscate e alle sponde del Riu Mitza S'Arraxiu, la cui fascia di rispetto ricade in parte all'interno della sub-zona A2;
2. con riferimento alla fase di cantiere:



- a. le aree di ricerca dovranno essere raggiunte utilizzando la rete viaria principale e di penetrazione agraria esistenti, escludendo l'apertura di nuove piste;
- b. in ogni fase dei lavori dovrà essere evitata qualunque interferenza con il reticolo idrografico naturale e con il corretto deflusso delle acque meteoriche;
- c. qualora si rendessero necessari dei livellamenti localizzati, si dovranno utilizzare mezzi meccanici di piccole dimensioni e delimitare le aree di cantiere, al fine di ridurre al minimo gli ingombri e gli effetti negativi sul suolo agrario;
- d. nelle aree interessate dai lavori, il terreno vegetale dovrà essere preventivamente asportato, avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi;
- e. si dovrà procedere alla raccolta, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., di eventuali rifiuti presenti nelle aree di ricerca;
- f. dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee; in particolare:
 - il deposito e la manutenzione dei mezzi utilizzati dovrà avvenire in area appositamente dedicata e attrezzata per prevenire sversamenti di sostanze inquinanti;
 - in caso di eventi accidentali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e le procedure previste dalla normativa vigente per impedirne la dispersione nell'ambiente;
 - dovranno essere adeguatamente salvaguardati e confinati gli acquiferi eventualmente riscontrati a diversi livelli durante le perforazioni;
6. qualora nel corso dei lavori venissero in luce materiali o strutture soggetti al D.Lgs. 22.1.2004 dovrà essere tempestivamente informata la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Città metropolitana di Cagliari e per le provincie di Oristano e Sud Sardegna;
7. immediatamente al termine dei lavori, dovranno essere avviati e completati tutti i lavori necessari al recupero della situazione ambientale originaria, avendo cura di ripristinare la morfologia del terreno (per il rimodellamento morfologico dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale proveniente dagli stessi scavi), richiudere tutti i fori di perforazione e sondaggi, rimuovere qualunque accumulo di materiale o rifiuto che dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente, rinverdire le aree interessate dai lavori ricostituendo la copertura vegetale presente nella situazione ante operam.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato «programmazione di una campagna di prospezione mineraria nel permesso di ricerca di minerali di prima categoria: bentoniti e terre da sbianca, denominato "Santa Lucia"», proposto dalla Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.a, a condizione che siano recepite le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Giba e S.Giovanni Suergiu, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, il dipartimento provinciale dell'ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru